

Paola Costa

# La Legge di bilancio 2018 e il decreto fiscale collegato

## Premessa

La Manovra finanziaria per l'anno 2018, come di consueto, è composta da due provvedimenti:

- la Legge di bilancio, L. n. 205 del 27.12.2017, in vigore dal 1° gennaio 2018;
- il collegato Decreto fiscale, DL n. 148 del 16.10.2017 (entrato in vigore il 16.10.2017), convertito con modificazioni nella L. n. 172 del 4.12.2017, in vigore dal 6.12.2017. Per numerose disposizioni sono previste decorrenze specifiche.

In questo intervento verranno esaminate le misure di natura fiscale di maggiore interesse per l'aggiornamento professionale dei docenti e per la vita delle famiglie.

## Generalizzazione dell'obbligo di fatturazione elettronica

L'obbligo di emissione della fattura elettronica viene esteso a decorrere **dal 1° gennaio 2019** in relazione a tutte le operazioni effettuate fra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, sia nei rapporti **B2B** (business to business) che nei rapporti **B2C** (business to consumer).

Sono esonerati dall'obbligo solo i contribuenti minimi (in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 del DL 98/2011 e in regime forfetario ex art. 1 L. 190/2014).

Decorrenze dell'obbligo anticipate sono previste:

- dal 1° luglio 2018, per le cessioni di benzina e gasolio, utilizzate come carburanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA;

- dal 1° luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con Pubbliche Amministrazioni;
- dal 1° settembre 2018, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito del tax free shopping (rinviando la decorrenza originaria, già prevista per il 1° gennaio 2018).

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Qualora il destinatario sia un privato, il soggetto emittente consegnerà direttamente una copia elettronica o analogica del documento, che verrà poi resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Contestualmente alla generalizzazione dell'obbligo verrà abolito il c.d. "spesometro" (Comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010), mentre verrà introdotta una nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere (non ricadenti nell'obbligo di fatturazione elettronica).

## Acquisto di carburanti

A decorrere dal 1° luglio 2018 - contestualmente alla decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti – verrà abolita la scheda carburanti.

Dalla medesima data il **pagamento dei carburanti mediante carte di credito**, carte di debito o carte prepagate sarà condizione essenziale ai fini:

- della **detrazione** dell'IVA assolta sull'acquisto;
- della **deducibilità** del costo del carburante.

## Scadenze fiscali

Viene modificato il calendario di alcune scadenze fiscali, come di seguito indicato.

Adempimento	Vecchia scadenza	Nuova scadenza
Trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata	7 marzo	31 ottobre

Presentazione dei modelli 730 a CAF o professionisti	7 luglio	23 luglio
Presentazione telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Modelli 770)	31 luglio	31 ottobre
Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP	30 settembre	31 ottobre
Comunicazione dati fatture 2° trimestre 2018 (o 1° semestre, in caso di opzione per l'invio semestrale)	16 settembre 2018	1 ottobre 2018

L'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (ISA), viene rinviata al periodo d'imposta 2018 (Modello Redditi 2019). Pertanto nel periodo d'imposta 2017 resteranno ancora applicabili gli **studi di settore** e i **parametri** contabili.

## Agevolazioni per le imprese e nuovi regimi fiscali

Vengono prorogati al 2018 i seguenti incentivi agli investimenti:

- **Super-ammortamenti** (la maggiorazione viene tuttavia ridotta dal 40% al 30% e viene esclusa per tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR, compresi quelli strumentali);
- **Iper-ammortamenti.**

Viene differita al 1° gennaio 2018 la decorrenza del regime dell'**Imposta sul Reddito d'Impresa** (IRI), originariamente stabilita al 1° gennaio 2017.

Viene introdotta, ma differita all'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto attuativo (e dunque presumibilmente al 2019), la **Web tax** (Imposta sulle transazioni digitali). La nuova imposta graverà nella misura del 3% sulle prestazioni di servizi rese da soggetti residenti o non residenti, tramite mezzi elettronici, a favore di soggetti che rivestano la qualifica di sostituto d'imposta residente.

## Nuovo regime impositivo dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni

Il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso delle partecipazioni non qualificate, detenute da persone fisiche non imprenditori, viene esteso anche alle **partecipazioni qualificate**.

Pertanto i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni da soggetti privati operanti al di fuori del regime d'impresa sono tassati con una **ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva del 26%** sull'intero ammontare, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

In precedenza, dividendi e partecipazioni derivanti da partecipazioni qualificate erano tassati con le aliquote progressive IRPEF su una quota del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, a seconda del periodo di formazione degli utili o di realizzo della plusvalenza.

Conseguentemente viene riconosciuta la facoltà, in precedenza esclusa, di compensare plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e viceversa).

Le nuove disposizioni si applicano:

- ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 (è però prevista un'articolata disciplina transitoria);
- alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019.

## Agevolazioni e detrazioni per le persone fisiche

Viene elevato da 24.000 a 24.600 euro il limite di reddito complessivo IRPEF che consente ai titolari di redditi di lavoro dipendente (purché non "incapienti") di beneficiare del c.d. "**bonus Renzi**" di 80 euro mensili.

I soli figli di età non superiore a 24 anni saranno considerati **familiari fiscalmente a carico**, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in presenza di un reddito complessivo IRPEF annuo di 4.000 euro (in luogo del precedente limite di 2.840,51, che resta in vigore per tutte le altre categorie di familiari).

A decorrere dall'1.1.2018, sono riconosciute **nuove detrazioni IRPEF del 19%** delle spese sostenute per:

- l'acquisto degli **abbonamenti al servizio di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale, nel limite di importo di 250 euro, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico;
- l'acquisto di strumenti compensativi e di **sussidi necessari all'apprendimento**, in favore di soggetti fiscalmente a carico con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Vengono **prorogate le detrazioni** per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per:

- interventi di **recupero del patrimonio edilizio** (detrazione del 50%);
- interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti (detrazione del 65%, ridotta al 50% per finestre e schermature solari e rimodulata per impianti di climatizzazione invernale);
- acquisto di **mobili ed elettrodomestici** a servizio di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio iniziati dal 1° gennaio 2017 (detrazione del 50%);

Viene inoltre introdotta una nuova detrazione IRPEF del 36% (c.d. "**bonus verde**") per la sistemazione di giardini e terrazzi, nei limiti di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 anni.

Anche per l'anno 2018 è rinnovata la concessione del contributo una tantum per l'acquisto di uno **strumento musicale** nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato. Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro.

Viene riaperta fino al 30 giugno 2018 la facoltà di **rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni** posseduti al di fuori del regime di impresa, con pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sul valore di perizia degli asset. In caso di successiva cessione a titolo oneroso, la plusvalenza imponibile sarà determinata a partire dal valore di perizia, anziché dal costo di acquisto.

## Aliquote IVA

Sono confermate per l'anno 2018 le vigenti aliquote IVA del 22% e del 10%.

La prevista rimodulazione di tali aliquote è pertanto rinviata al 2019, salva l'adozione di provvedimenti alternativi che garantiscano i medesimi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

## Le principali disposizioni del decreto fiscale collegato

Diamo conto di seguito delle disposizioni fiscali di maggior interesse contenute nel decreto collegato.

La **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** (ex art. 21 del DL 78/2010), come già anticipato, verrà abolita dal 2019 a seguito dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Nelle more di tale abrogazione, sono previste le seguenti modifiche:

- non verranno applicate sanzioni per gli errori contenuti nelle comunicazioni trasmesse per il primo semestre 2017, a condizione che i dati corretti siano inviati entro il 28 febbraio 2018 (analoga disposizione è prevista per la comunicazione opzionale ex art. 1 c. 3 del DLgs. 127/2015);
- i contribuenti hanno facoltà di trasmettere la comunicazione con cadenza semestrale, anziché trimestrale;
- viene parzialmente ridotto il contenuto informativo della comunicazione;
- sono esonerati dall'obbligo le Pubbliche Amministrazioni, per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, e i produttori agricoli situati in zone montane.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, viene esteso l'ambito applicativo dello **split payment** (scissione dei pagamenti), ossia del particolare meccanismo per cui il fornitore di beni o servizi addebita in fattura l'IVA dovuta, ma l'acquirente corrisponde a quest'ultimo il solo corrispettivo concordato per l'operazione, mentre versa l'imposta direttamente dall'Erario.

Lo split payment, inizialmente previsto per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici, interessa ora una platea più ampia di soggetti. In dettaglio, rientrano ora nell'ambito applicativo soggettivo dell'istituto:

1. le Pubbliche Amministrazioni;
2. le società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
3. gli enti o le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni centrali;
4. gli enti o le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni locali;
5. gli enti o le società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;

6. gli enti, le fondazioni o le società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Pubbliche Amministrazioni;
7. le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per la corretta individuazione dei soggetti interessati occorre consultare appositi elenchi aventi efficacia costitutiva. In particolare, si deve fare riferimento:

- per le Pubbliche Amministrazioni, all'elenco pubblicato sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) (Indice delle PA);
- per gli altri soggetti, ai 6 elenchi consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del MEF.

Vengono infine previste semplificazioni per la **tenuta dei registri IVA delle vendite e degli acquisti con sistemi elettronici**.

In particolare, non sarà più necessario effettuare la stampa su supporti cartacei entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno cui si riferiscono i dati contenuti nei registri, a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi verificatori e in loro presenza.

Sono esclusi da tale semplificazione gli altri registri IVA (ad esempio il registro dei corrispettivi).